

Bruxelles, **XXX**  
[...] (2014) **XXX** draft

ANNEX 1

## **ALLEGATO**

**del**

**Regolamento di esecuzione (UE) n. .../... della Commissione**

**che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica**

## ALLEGATO

del

### Regolamento di esecuzione (UE) n. .../... della Commissione

**che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'origine degli animali di acquacoltura biologici, le pratiche di allevamento in acquacoltura, l'alimentazione degli animali di acquacoltura biologici e i prodotti e le sostanze consentiti per l'uso nell'acquacoltura biologica**

1. Il punto 2 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 è sostituito dal testo seguente:

“2. Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli impianti adibiti alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine di cui all'articolo 6 *sexies*, paragrafo 2, all'articolo 25 *vicies*, paragrafo 2, e all'articolo 29 *bis*.

2.1. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

- Ozono
- Ipoclorito di sodio
- Ipoclorito di calcio
- Idrossido di calcio
- Ossido di calcio
- Soda caustica
- Alcole
- Solfato di rame: solo fino al 31 dicembre 2015
- Permanganato di potassio
- Panelli di semi di tè composti di semi di camelia naturale (uso limitato alla gambericoltura)
- Miscela di perossimonosolfato di potassio e cloruro di sodio che producono acido ipocloroso

2.2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni dell'Unione e nazionali di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, e in particolare del regolamento (UE) n. 528/2012 e della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, i prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione degli impianti e dell'attrezzatura in

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

<sup>2</sup> Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

presenza o in assenza di animali di acquacoltura possono contenere le seguenti sostanze attive:

- Calcare (carbonato di calcio) per la regolazione del pH
- Dolomite per la correzione del pH (uso limitato alla gambericoltura)
- Cloruro di sodio
- Acqua ossigenata
- Percarbonato di sodio
- Acidi organici (acido acetico, acido lattico, acido citrico)
- Acido umico
- Acidi perossiacetici
- Acido peracetico e acido perottanoico
- Iodofori (solo in presenza di uova)”

2. L'allegato XIII *bis* del regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

a) nella tabella della sezione 1, alla riga “Coefficiente di densità massimo”, i termini “Salmerino artico 20 kg/m<sup>3</sup>” sono sostituiti da “Salmerino artico 25 kg/m<sup>3</sup>”;

b) dopo la sezione 7 è inserita la sezione seguente:

“Sezione 7 *bis*

Produzione biologica di gamberi

Specie interessate: *Astacus astacus*, *Pacifastacus leniusculus*.

Coefficiente di densità massimo: per i gamberi di piccole dimensioni (<20 mm): 100 individui per m<sup>2</sup>; per i gamberi di dimensioni intermedie (20-50 mm): 30 individui per m<sup>2</sup>; per i gamberi adulti (>50 mm): 10 individui per m<sup>2</sup>, purché siano disponibili nascondigli adeguati.”